

*Sulla legittimazione*

In base all'art. 9 l. 16 giugno 1927, n. 1766, per ottenere il provvedimento di legittimazione delle occupazioni di terreni gravati da uso civico, è necessario che l'occupante vi abbia apportato sostanziali e permanenti migliorie, che la zona occupata non interrompa la continuità dei terreni e che l'occupazione duri almeno da dieci anni; in base alla normativa stessa è evidente, comunque, il carattere eccezionale della legittimazione, cui è possibile pervenire solo attraverso un adeguato apprezzamento, rimesso al poter e discrezionale del commissario, dell'interesse pubblico coinvolto nel settore, e rispetto al quale la sussistenza dei requisiti prescritti costituisce soltanto un presupposto necessario. C. Stato, sez. VI, 05-05-1987, n. 291, in Rep. Fo. It., 1987, "usi civici" n. 30, pubbl. in Cons. Stato, 1987, I, 828